



ASSOLOMBARDA

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: Dis-Coll

DISPENSA

N°13/2018

A cura dell'Area

Lavoro e Previdenza

L'indennità di disoccupazione
per i lavoratori con rapporto
di collaborazione coordinata
e continuativa: Dis-Coll

Indice Contenuti

PREMESSA	4
1. A CHI SPETTA E A CHI NON SPETTA	5
2. ISCRIZIONE ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA	5
3. STATO DI DISOCCUPAZIONE	6
4. ACCREDITO CONTRIBUTIVO DI TRE MENSILITÀ	6
5. REQUISITO CONTRIBUTIVO - REDDITUALE	6
6. LA DOMANDA	7
7. DECORRENZA	7
8. LA DURATA	7
9. RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO	8
10. IMPORTO DELL'INDENNITÀ	8
11. RIOCCUPAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - AUTONOMO	9
12. DECADENZA	10

PREMESSA

La Dis-Coll è una prestazione di disoccupazione mensile a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddisfino congiuntamente i prescritti requisiti.

L'art. 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22, aveva istituito per l'anno 2015 la Dis-Coll, l'art. 7 della legge n. 81 del 2017 che - integrando e modificando le disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 - ha esteso la tutela della prestazione Dis-Coll di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano **a far data dal 1° luglio 2017**.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità per l'anno 2016), all'art. 1, comma 310 ha previsto che l'indennità Dis-Coll, di cui al richiamato art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 2015, è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l'anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016 (Dis-Coll 2016).

1. A chi spetta e a chi non spetta

Spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS.

Non sono destinatari dell'indennità di disoccupazione Dis-Coll:

- i collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- gli amministratori ed i sindaci;
- i titolari di Partita Iva.

Pertanto la prestazione è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, non pensionati e privi di Partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione **dal 1° luglio 2017** e che siano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) al momento della presentazione della domanda di prestazione si trovino **in stato di disoccupazione** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150 del 2015;
- b) possano far valere almeno **tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio** dell'anno civile precedente l'evento di disoccupazione e l'evento stesso;
- c) possano far valere **almeno un mese di contribuzione**, oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

2. Iscrizione esclusiva alla Gestione Separata

Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata, il soggetto deve essere iscritto a quest'ultima, ma non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Fermo restando quanto sopra, il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed altra attività lavorativa quale il rapporto di lavoro subordinato.

Laddove invece – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione Dis-Coll - l'assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.

3. Stato di disoccupazione

Esso deve sussistere al momento della presentazione della domanda di Dis-Coll.

In attesa dell'istituzione del portale nazionale delle politiche del lavoro di cui al D.Lgs. n. 150 del 2015, si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

Si precisa che la presentazione della domanda di indennità Dis-Coll all'INPS equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), ed è trasmessa dall'INPS all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – istituita con D.Lgs. n. 150 del 2015, art. 4 - ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità Dis-Coll è tenuto a contattare il Centro per l'Impiego entro i successivi quindici giorni ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato.

4. Accredito contributivo di tre mensilità

Ai fini dell'accesso alla prestazione Dis-Coll il lavoratore deve possedere almeno tre mensilità di contribuzione accreditata nella Gestione Separata presso l'INPS, nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso.

Per la prestazione Dis-Coll non vige il principio dell'automaticità della prestazione di cui all'art. 2116 del Codice Civile.

5. Requisito contributivo - reddituale

Per l'accesso alla Dis-Coll è necessario che l'assicurato possa far valere, nell'anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

6. La domanda

La domanda per il riconoscimento dell'indennità Dis-Coll deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro **sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono:**

- dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
- dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, quando l'evento sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato e si sia protratto oltre la fine di questo.

Si precisa che gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione, nonché quelli verificatisi successivamente al termine del contratto di collaborazione, non determinano slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di Dis-Coll.

7. Decorrenza

L'indennità di disoccupazione Dis-Coll spetta:

- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
- dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora la stessa sia presentata successivamente al termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione, nonché quelli verificatisi successivamente al termine del contratto di collaborazione, non incidono sulla decorrenza dell'indennità Dis-Coll.

8. La durata

La Dis-Coll è corrisposta mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente

l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso. In ogni caso la prestazione Dis-Coll può essere corrisposta **per una durata massima di sei mesi**. Ai soli fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Qualora la prestazione sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di Dis-Coll, non saranno computati, ai fini del calcolo della durata, un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti.

In virtù dell'indirizzo reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 21 aprile 2015, esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della prestazione, per "mesi di contribuzione o frazione di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione. Così operando, ai fini della determinazione della durata della prestazione, è possibile prendere a riferimento anche le singole frazioni di mese.

La fruizione dell'indennità Dis-Coll non dà diritto alla contribuzione figurativa.

9. Retribuzione di riferimento

L'indennità Dis-Coll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all'indennità in parola, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal rapporto di lavoro e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.

In virtù del richiamato indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota del 21 aprile 2015, anche ai fini del calcolo della misura della prestazione, per "mesi di contribuzione o frazione di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Così operando, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione è possibile prendere a riferimento anche le singole frazioni di mese.

10. Importo dell'indennità

La misura della prestazione è pari:

- al 75% del reddito medio mensile, nell'ipotesi in cui detto reddito sia inferiore all'importo di 1.208,15 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati di cui all'anno precedente;
- al 75% dell'importo di 1.208,15 euro incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.208,15 euro, qualora il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della Dis-Coll sia superiore al predetto importo.

In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare la misura massima mensile di 1.314,40 euro, rivalutato annualmente.

A partire dal quarto mese di fruizione l'indennità Dis-Coll si riduce di un importo pari al 3%.

La fruizione dell'indennità Dis-Coll non dà diritto alla contribuzione figurativa.

11. Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato - autonomo

a) Contratto di lavoro subordinato

In caso in cui il beneficiario dell'indennità Dis-Coll si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata **inferiore o pari a cinque giorni**, la prestazione è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.

In caso in cui il beneficiario dell'indennità Dis-Coll si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla Dis-Coll.

b) Lavoro autonomo

Il beneficiario di indennità Dis-Coll che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, dalla quale derivi - ai sensi dell'art. 15, comma 12 del D.Lgs. n. 22 del 2015, come modificato dal comma 3 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 150 del 2015 - un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R (D.P.R. n. 917 del 1986), deve comunicare all'INPS entro trenta giorni rispettivamente dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-Coll, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.

Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari ai suddetti limiti, la prestazione Dis-Coll sarà ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell'indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione "a montante", cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta sull'intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate.

c) Lavoro occasionale

Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e successive modificazioni, all'art. 54 bis pone la disciplina delle

prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse.

In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l'altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione Dis-Coll può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l'indennità Dis-Coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione Dis-Coll non è tenuto a comunicare all'INPS il compenso derivante dalla predetta attività.

12. Decadenza

Il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

- a) perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 150 del 2015;
- b) non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai Centri per l'Impiego;
- c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all'INPS entro trenta giorni, dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-Coll, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- e) titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- f) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità Dis-Coll.

Elenco dispense pubblicate:

- “Cartelle e Riscossione” N° 01/2017
- “Fabbrichiamo competenze per il futuro” N° 02/2017
- “I numeri delle risorse umane - Edizione 2017” N° 03/2017
- “Mobilità Sostenibile: soluzioni energetiche, tecnologie e opportunità di business” N° 04/2017
- “Le professioni del futuro” N° 05/2017
- “Assunzioni Agevolate” N° 06/2017
- “I contratti di lavoro subordinato” N° 07/2017
- “Gli ammortizzatori sociali e le politiche attive del lavoro” N° 08/2017
- “Priorità strategiche settore trasporti” N° 01/2018
- “Unioni civili e convivenze di fatto” N° 02/2018
- “Congedi di maternità e paternità Congedi parentali” N° 03/2018
- “Assunzioni Agevolate” N° 04/2018
- “Ammortizzatori Sociali - La gestione della NASpl” N° 05/2018
- “ISO9001@Impresa 4.0 - Due leve al servizio della competitività” N° 06/2018
- “Il distacco dei lavoratori all'estero” N° 07/2018
- “I numeri per le Risorse Umane - Edizione 2018” N° 08/2018
- “Chimica e trattamenti delle superfici elastomeriche” N° 09/2018
- “Gli ammortizzatori sociali e le politiche attive del lavoro” N° 10/2018
- “Il Ruolo e il Valore della Certificazione Volontaria nella Prevenzione dei Reati Ambientali” N° 11/2018
- “General Counsel Talks I contributi della Legal Community di Assolombarda” N° 12/2018

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it

